



IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - Dr.ssa Rosaria Savastano | Presidente |
| - Dr.ssa Annamaria Casadonte | Giudice |
| - Dr. Giovanni Fanticini | Giudice Relatore |

nel procedimento *ex art. 669-terdecies c.p.c.* N. 7185/2011 R.G. promosso da F. A. nei confronti di S. H. S.P.A. e di R. R., avverso l'ordinanza di inammissibilità del ricorso *ex art. 696-bis c.p.c.* emessa dal Giudice monocratico nel procedimento n. 6482/2011 R.G.,

sentite le parti all'udienza del 19/1/2012,
esaminati gli atti del procedimento,
a scioglimento della riserva formulata,

osserva quanto segue.

In primo luogo, occorre distinguere gli istituti dell'accertamento tecnico preventivo *ex art. 696 c.p.c.* e dalla consulenza tecnica preventiva *ex art. 696-bis c.p.c.*

La difesa della reclamante confonde, nei propri scritti, i predetti istituti (nell'*incipit* del reclamo si legge che la F. ha proposto "*ricorso per A.T.P. ex art. 696-bis c.p.c.*") i quali, nonostante alcune similitudini, hanno un presupposto completamente differente: mentre l'a.t.p. richiede l'urgenza (ed è su tale elemento che si incentra l'ammissibilità dell'accertamento sulla persona dell'istante), l'espletamento della consulenza preventiva ai fini della composizione della (futura) lite prescinde completamente dalla necessità di svolgere gli accertamenti tecnici *ante causam* (infatti, il "baricentro" della disposizione è spostato – come si evince dalla rubrica e dalla parte finale del comma 1° – sulla possibilità di evitare il giudizio mediante l'anticipazione di un incombente istruttorio idoneo a fornire alle parti gli elementi per transigere la controversia senza rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per la sua soluzione).

Nel caso di specie, risulta evidente che F. A. ha avanzato ricorso per ottenere una consulenza tecnica preventiva *ex art. 696-bis c.p.c.* e non un accertamento tecnico preventivo *ex art. 696 c.p.c.*: al di là della inequivoca qualificazione fornita dalla ricorrente (nell'intestazione e nelle richieste finali dell'atto introduttivo), nel testo del ricorso non si ravvisa alcun richiamo all'urgenza di procedere *ante causam* (nemmeno allegata) e, anzi, esplicitamente si sottolinea che "*tale consulenza potrebbe essere funzionale alla definitiva conciliazione delle parti*".



Le considerazioni sopra svolte sulla principale differenza tra i due istituti rilevano in questa sede per valutare l'ammissibilità del mezzo di impugnazione impiegato dalla difesa della F.. È noto, infatti, che i mezzi di impugnazione sono tassativi e che non è consentito alle parti l'utilizzo, in via analogica, di strumenti impugnatori diversi da quelli espressamente previsti.

L'ammissibilità del reclamo avverso il diniego di a.t.p. ex art. 696 c.p.c. è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 144/2008 che ha dichiarato *"illegittimità costituzionale degli articoli 669-quaterdecies e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696 dello stesso codice"*.

La parte reclamante sostiene che, con interpretazione costituzionalmente orientata, la reclamabilità dovrebbe essere estesa al rigetto dell'istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.

La Corte Costituzionale ha fondato la propria decisione (sopra richiamata) sull'irragionevole incisione dei diritti della parte istante (non solo il diritto alla prova, strettamente connesso all'art. 24 Cost., ma anche il diritto ad una effettiva tutela giudiziaria, desumibile dall'art. 111 Cost.) che potrebbe derivare dalla prospettata dispersione della prova (*"Non si può dubitare che l'impossibilità di sentire in futuro nella sede ordinaria uno o diversi testimoni, così come l'alterazione dello stato di luoghi o, in generale, di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico possano provocare pregiudizi irreparabili al diritto che la parte istante intende far valere"*).

L'intera motivazione della Consulta si fonda sull'esigenza – determinata dall'urgenza – di assumere il mezzo istruttorio *ante causam* e sul rischio che un erroneo diniego potrebbe procurare alla parte istante: per tali ragioni è stata riconosciuta (con la declaratoria di illegittimità costituzionale) la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'a.t.p. (e degli altri mezzi di istruzione preventiva).

Come già esposto, però, la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi non è caratterizzata da alcuna urgenza, né vi è pericolo di dispersione della prova: proprio tali considerazioni escludono che l'estensione del reclamo all'istituto ex art. 696-bis c.p.c. possa fondarsi sui principi che hanno sorretto la inenzionata decisione della Corte Costituzionale sull'a.t.p. ex art. 696 c.p.c.



Concludendo, si deve reputare inammissibile il reclamo avverso l'ordinanza di inammissibilità o di rigetto del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. non essendo prevista alcuna impugnazione avverso tale provvedimento e non potendosi dubitare, nel caso, della ragionevolezza della scelta del legislatore.

Poiché per la prima volta questo Tribunale è stato chiamato a decidere della questione e si ravvisano orientamenti contrastanti, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

visti gli artt. 669-bis, 669-terdecies e 669-quaterdecies c.p.c.,

- **dichiara inammissibile il reclamo proposto;**
- **compensa interamente le spese del reclamo.**

Manda la Cancelleria per la comunicazione di questo provvedimento alle parti.

Così deciso il 19/1/2012 nella camera di consiglio del Tribunale di Reggio Emilia.

Il Presidente

Dr.ssa Rosaria Savastano

Il Giudice Estensore

Dr. Giovanni Fanticini